

COMUNE DI MANZANO

Provincia di UDINE

COPIA N.54 Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Numero 54 del 28-12-2023

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 19:00, presso l'aula magna della Scuola media, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione

Sono intervenuti i Sigg.i

FURLANI PIERO	P	De Sabbata Alessio	P
ALESSIO LORENZO	P	BASSI MATTEO	P
STACCO PATRICK	P	CITOSSI ANGELICA	P
TAVAGNACCO LEONARDO	P	ZAMO' LUCIO	P
PASSONI ADELCHI	P	PIASENTIN GASTONE	P
SFILIGOI CHIARA	P	CHIAPPO ANNAMARIA	P
MACORIG DANIELE	P	NADALUTTI GABRIELE	P
BELTRAMINI DANIELA	P	GIOMI SILVIA	P
PARMIANI SILVIA	P		

Assume la presidenza il Sig. FURLANI PIERO in qualità di SINDACO.

Assiste alla seduta il Sig./Sig.ra Savino Gianluigi in qualità di SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Sigg.

Successivamente il Presidente invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Soggetta a controllo N Immediatamente eseguibile S

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente F.to FURLANI PIERO

Il SEGRETARIO COMUNALE F.to Savino Gianluigi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che

- la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, ha istituito l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio della regione FVG, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 28/12/2022, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per le annualità d'imposta a partire dal 2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 06/10/2023, è stato modificato l'art. 8 del suddetto regolamento per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 28.12.2022 venivano approvate le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) e modalità di applicazione per l'anno 2023;

Dato atto che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs.vo 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019 applicabili anche all'ILIA ai sensi dell'art. 19 della LR n. 17 del 14 novembre 2022;

Preso atto che il presupposto dell'ILIA è il possesso di immobili siti nei comuni del territorio della regione FVG come indicato dall'art. 2 della Legge Regionale 14/11/2022 n.17;

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all'ILIA tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

Richiamato l'art. 3, punto b) della suddetta legge con il quale viene previsto "il fabbricato strumentale all'attività economica" ovvero il fabbricato di cui al punto a) del medesimo articolo utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definita rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi);

Dato atto che il fabbricato strumentale all'attività economica è stato appositamente previsto nel regolamento comunale che disciplina l'imposizione sugli immobili;

Considerato che la richiamata legge ha disposto, tra l'altro, la definizione di abitazione principale e dei fabbricati assimilati all'abitazione principale, come segue (art. 4 L.R. 17/2022):

- Abitazione principale l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- Pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- Fabbricati assimilati all'abitazione principale:
 - 1. le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- 2. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4. l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica.

Ricordato che l'art. 9 della Legge Regionale n. 17/2022 prevede che:

- 1. per abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 27 agosto 1999 n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 75/1952 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
- 2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 174/2022, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 3. Per il primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della legge regionale 174/2022 e ulteriori rispetto a quelli del comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
- 5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 6. Per le aree fabbricabili di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla fino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento

8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai punti da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che l'art. 11 della Legge regionale n. 17/2022, stabilisce che sono esenti dall'imposta: "a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

- b) gli immobili posseduti, nel territorio della regione, dallo Stato, dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dai Comuni della regione, nonché dalle forme associative tra Enti locali della regione dotate di personalità giuridica, dai consorzi tra Enti locali e dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie);
- e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;
- h) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

Considerato che l'art. 12 della Legge regionale n. 17/2022, che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- "a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- c) ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993."

Considerato che l'art. 10, della Legge Regionale n. 17/2022, prevede le seguenti riduzioni di imposta:

"1. Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo), l'imposta,

determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi dell'articolo 9, commi 2 e 3, è ridotta al 75 per cento.

2. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà."

Ricordato che ai sensi dell'art 8 della legge regionale 17/2022, la base imponibile è ridotta del 50% per le seguenti fattispecie:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 15 della legge regionale 17/2022 che attribuisce ai Comuni la possibilità di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Visto l'art.151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (TUEL), che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento e che il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

Richiamato, altresì, l'art. 15 della Legge Regionale n. 17/2022, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'ILIA;

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire il mantenimento degli equilibri di Bilancio di confermare per l'anno 2024, le aliquote e detrazioni ILIA 2023 come segue:

ALIQUOTE:

- 8,60 per mille: aliquota ordinaria
- 5,00 per mille: aliquota ridotta per l'abitazione principale (categorie (A/1, A/8 e A/9) e per le pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- 8,60 per mille: aliquota per l'unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al 1° grado, che nella stessa risultino avere la residenza anagrafica nonché la dimora abituale. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- 5,00 per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo, è il genitore affidatario, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fino dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali

- C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- 5,00 per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- 5,00 per mille: aliquota per le unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni delle dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- 5,00 per mille: aliquota per unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- 1,00 per mille: aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- 7,60 per mille: aliquota per terreni agricoli
- 8,60 per mille: aliquota per le aree fabbricabili
- 8,60 per mille: aliquota per i fabbricati strumentali all'attività economica

DETRAZIONI:

200,00 euro per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Richiamato l'art 14 della LR 17/2022 secondo il quale:

"1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all'articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 160/2019 i regolamenti e le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nel Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente."

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L espressi dai responsabili competenti;

Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2. Di approvare le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) per l'anno 2024, confermando le aliquote deliberate e le relative detrazioni per l'anno 2023 come segue:

DESCRIZIONE		ALIQUOTA	DETRAZIO
			NE
1)	Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,0 per mille	200 euro
2)	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, il cui soggetto passivo è il genitore affidatario a seguito del provvedimento del giudice che costituisce, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,0 per mille	200 euro
3)	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	5,0 per mille	200 euro
4)	Unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo	5,0 per mille	200 euro

Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	
5) Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute da enti pubblici operanti nel settore dell'Edilizia Residenziale Pubblica, adibite ad abitazione principale degli assegnatari. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	
6) Unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato gratuito ai parenti fino al primo grado. Il presupposto per l'applicazione dell'aliquota agevolata è che il parente, che occupa l'immobile, vi abbia sia la dimora che la residenza anagrafica. Per poter usufruire di tale aliquota il proprietario dell'immobile dovrà consegnare apposita dichiarazione unitamente a copia dell'atto di comodato regolarmente registrato. Per relative pertinenze si intendono quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	8,60 per mille
7) Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
8) Terreni agricoli	7,60 per mille
9) Aree fabbricabili	8,60 per mille
10) Fabbricati strumentali all'attività economica	8,60 per mille
Aliquota ordinaria Si applica a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle già elencate.	8,60 per mille

- 3. di provvedere alla trasmissione del presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L.06/12/2011, n.201, convertito dalla Legge 22/12/2011 n.214 e dell'art. 14 della Legge Regionale n. 17/2022;
- 4. di dare atto che la presente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2024, ai sensi del comma 169 della legge 296/2006.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la su estesa proposta di deliberazione e presa visione degli atti allegati all'istruttoria

della pratica;

VISTO l'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui alla suddetta normativa;

UDITI gli interventi di cui all'allegato supporto multimediale che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto – depositato agli atti del comune ed a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

DATO ATTO che la discussione è integralmente riportata su supporto informatico che si intende allegato e parte integrante della presente deliberazione – depositato agli atti del comune ed a disposizione di chiunque ne faccia richiesta;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n.17;

CON VOTI favorevoli 11, astenuti 6 (Citossi, Zamò, Piasentin, Chiappo, Nadalutti, Giomi) resi mediante alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione avente per oggetto "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) PER L'ANNO 2024", facendola propria ad ogni effetto di legge.

INDI con separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli 11, astenuti 6 (Citossi, Zamò, Piasentin, Chiappo, Nadalutti, Giomi) resi mediante alzata di mano,

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003.

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile del	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole		
Servizio Finanziario	Data 06-12-2023	Il Responsabile del Servizio F.to Bruni Valentina	

Il Responsabile del	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole		
Servizio Finanziario	Data 06-12-2023	Il Responsabile del Servizio F.to Bruni Valentina	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 2067

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa in data odierna **29-12-2023** all'Albo Pretorio di questo Comune per la pubblicazione dei quindici giorni consecutivi previsti dall'art. 1, comma 15 della L.R. n. 21 di data 11.12.2003.-.

Manzano, li 29-12-2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE F.to SABOT ALBARITA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'albo comunale dal giorno 29-12-2023 al giorno 13-01-2024 E' DIVENUTA ESECUTIVA il 28-12-2023 ai sensi vigenti disposizioni.-.

Manzano, li 29-12-2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE F.to SABOT ALBARITA

La presente copia è conforme all'originale depositato presso l'Ufficio Segreteria (art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).-.

Manzano, li 29-12-2023

L'IMPIEGATO RESPONSABILE $SABOT\ ALBARITA$